



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Publicato il nuovo Codice del Terzo Settore
Approvato il disegno di legge contro la corruzione

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Publicato in consultazione il nuovo Regolamento sul potere sanzionatorio dell'ANAC in materia di *whistleblowing*

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

I sindaci sono responsabili insieme agli amministratori
Il procedimento penale è autonomo rispetto a quello contabile
Le sanzioni interdittive devono essere motivate adeguatamente
Il direttore generale risponde al pari dell'amministratore nei reati fallimentari

GIURISPRUDENZA DI MERITO

È regolare la notifica dopo le ore 21:00

Pubblicato il nuovo Codice del Terzo Settore

Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Il 10 settembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 il Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, contenente le *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»*”, entrato in vigore l' 11 settembre u.s.. Il decreto legislativo in questione dispone, tra l'altro, la proroga da 18 a 24 mesi per l'adeguamento, alla nuova disciplina, degli statuti degli enti del terzo settore; chiarisce la disciplina nell'ipotesi di contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche (ex DPR 361/2000) ed al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, nel caso di contemporanea iscrizione ai due registri, l'iscrizione ai registri prefettizi o regionali di cui al DPR 361/2000 sarà sospesa fintanto che si mantiene l'iscrizione al RUNTS. Infine è stato individuato un numero minimo pari a sette di associati per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato tra gli Enti del Terzo Settore.

[torna su](#)

Approvato il disegno di legge contro la corruzione

Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018

Il 6 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contenente nuove misure di contrasto alla corruzione, introducendo ed irrigidendo le sanzioni previste per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001. In particolare, il disegno di legge in commento prevede l'innalzamento del minimo della pena interdittiva in casi di corruzione, ad oggi prevista per un periodo di 1 anno, a 5 anni ed un massimo di durata individuato in 10 anni. Il disegno di legge mira a punire chiunque abbia commesso il reato di corruzione, concussione ed induzione indebita prevedendo anche l'interdizione a vita dalla contrattazione con la pubblica amministrazione per i *manager* condannati a più di 2 anni per i reati suddetti. In tal caso è prevista la possibilità della riabilitazione solo 12 anni dopo l'esecuzione della pena principale e solo qualora si dia prova concreta di aver mantenuto una buona condotta. È stata inoltre prevista una nuova causa di non punibilità per chi agevolerà l'attività della magistratura, ma solo se la collaborazione risulti antecedente alla sua iscrizione tra le persone indagate, comunque non oltre sei mesi dalla commissione del reato, e dovrà mettere a disposizione della magistratura il profitto del reato medesimo.

[torna su](#)

Pubblicato in consultazione il nuovo Regolamento sul potere sanzionatorio dell'ANAC in materia di whistleblowing

Schema di Regolamento ANAC pubblicato il 7 settembre 2018

L'ANAC ha pubblicato in consultazione sul suo sito web, il 7 settembre scorso, il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)". Il regolamento suddetto mira a disciplinare il potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione esercitato ai sensi dell'art. 1 della legge 179 del 2017. Il regolamento è in consultazione pubblica e chiunque può inviare osservazioni fino alle ore 18:00 del 30 settembre p.v.. L'ANAC ha inoltre precisato che prenderà in considerazione le segnalazioni solo se comunicate, o reiterate, all'Autorità dopo il 29 dicembre 2017, poiché l'ANAC ha competenza solo per gli atti ritrosivi successivi all'entrata in vigore della normativa sul whistleblowing.

[torna su](#)

I sindaci sono responsabili insieme agli amministratori

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 5 settembre 2018 n. 21662

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è soffermata sulla responsabilità dei sindaci, chiarendo che i sindaci, per adempiere diligentemente al loro incarico, non si devono limitare ad eseguire le attività previste dalle legge, ma devono utilizzare qualsiasi strumento a loro disposizione, anche diverso ed ulteriore rispetto a quelli individuati dal codice civile, per assicurare l'adempimento del loro incarico. Ad avviso della Corte, la responsabilità in capo al collegio sindacale può essere esclusiva, nell'ipotesi in cui vi sia stata la violazione di uno degli obblighi previsti dalla loro funzione, o concorrente con gli amministratori, qualora sia stato omesso un controllo sull'attività illecita degli stessi amministratori. La Corte di Cassazione ha precisato che il collegio sindacale incorre in una responsabilità per c.d. colpa nella conoscenza, se non rileva colposamente la condotta illecita degli amministratori, o c.d. colpa nell'attivazione se, nonostante la conoscenza dell'attività degli amministratori, non si attiva adeguatamente e tempestivamente con tutti gli strumenti a sua disposizione.

[torna su](#)

Il procedimento penale è autonomo rispetto a quello contabile

Corte di Cassazione- Sezione Penale- Sentenza 4 settembre 2018 n. 39874

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto che non sono in violazione del principio del "ne bis in idem", anche alla luce degli ultimi orientamenti della CEDU, la confisca per equivalente, ordinata in seguito ad un procedimento penale, e la condanna al risarcimento del danno in via solidale, disposta dalla Corte dei Conti all'esito di un procedimento contabile, entrambe adottate per la concessione illecita del medesimo contributo pubblico. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che nell'ordinamento italiano la confisca per equivalente ha natura ripristinatoria poiché è finalizzata al ripristino della situazione economica del reo, antecedente alla

commissione del reato, così da privarlo di quanto ricavato illecitamente, mentre la condanna al risarcimento del danno ha natura reintegrativa del patrimonio del soggetto leso dall'attività illecita. Pertanto, ad avviso della Corte, i due provvedimenti sono autonomi tra loro e rispondono ad esigenze diverse dell'ordinamento in quanto soltanto la confisca, disposta in sede penale, ha una natura punitiva e preventiva nei confronti del responsabile. Tuttavia, la Corte ha chiarito che le due pronunce, seppur tra loro indipendenti, non sono tra loro indifferenti, ma è necessario che nella determinazione del *quantum* da confiscare si tenga conto delle somme eventualmente già restituite al soggetto danneggiato, dovendosi così eseguire la confisca per la sola parte del profitto che non possa essere restituita al danneggiato stesso. Nel caso di specie la Corte dei Conti aveva, peraltro, correttamente disposto che nell'esecuzione della sentenza si tenesse conto di quanto recuperato in esecuzione della sentenza penale, proprio per scongiurare il rischio di una duplicazione del depauperamento del patrimonio della società, a fronte di un'unica condotta illecita, oggetto dei due procedimenti.

[torna su](#)

Le sanzioni interdittive devono essere motivate adeguatamente

Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza 4 settembre 2018 n. 39914

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che nelle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di un reato è sempre prevista la sanzione pecuniaria, mentre la sanzione interdittiva necessita di requisiti ulteriori. La Corte ha precisato, infatti, che nell'applicare le sanzioni interdittive si dovrà tener conto dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 231 del 2001 ed in particolare della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o mitigare le conseguenze dell'illecito e prevenire la commissione di altri illeciti nonché della condizione economica specifica dell'ente per assicurare l'efficacia della sanzione. Infatti, la Corte di legittimità ha evidenziato che la sanzione interdittiva è prevista qualora sussistano specifici presupposti e che tale sanzione è applicabile solo se espressamente prevista dalla legge. Inoltre è necessario che l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e che gli autori del reato siano soggetti apicali dell'impresa o siano state appurate carenze organizzative o reiterazione negli illeciti e sempre che l'ente non abbia posto in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie così come previsto dal D.Lgs. 231 del 2001. In tal senso, la Corte di legittimità ha ritenuto che, al fine dell'applicazione di una misura interdittiva, il giudice di merito debba motivare adeguatamente sugli specifici presupposti ravvisati per l'applicazione della misura ed evidenziando anche alternativamente - il vantaggio o l'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità, che il reato non sia stato commesso nell'interesse prevalente dall'agente o la reiterazione degli illeciti.

[torna su](#)

Il direttore generale risponde al pari dell'amministratore nei reati fallimentari

Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza del 3 settembre 2018 n. 39449

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che nella commissione dei reati fallimentari il direttore generale riveste un ruolo apicale al pari degli amministratori. La Corte di legittimità ha ritenuto ascrivibile la responsabilità, per la commissione dei reati fallimentari, al direttore generale constati gli ampi poteri di gestione dell'impresa, sia ordinaria che straordinaria, di cui è investito. Il direttore generale, per gli ampi poteri di cui dispone, deve quindi astenersi da condotte che possano recare pregiudizio alla società o ne compromettano l'andamento economico. Ad avviso della Corte la responsabilità del direttore generale è equiparabile a quella degli amministratori, nonostante questi ultimi vantino un rapporto di rappresentanza organica con la società, mentre il direttore generale è legato, alla società medesima, da un rapporto di dipendenza economica.

[torna su](#)

È regolare la notifica dopo le ore 21:00

Corte di Appello di Bari – Sentenza n.1264 del 3 luglio 2018

Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Bari ha affermato che il principio di scissione degli effetti della notifica, per il notificante ed il destinatario, si applica anche alle notifiche telematiche che si sono perfezionate dopo le ore 21:00. Infatti, ad avviso della Corte, l'art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. nella L. 221 del 2012 per cui *"la notifica richiesta, con modalità telematiche, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo"*, non distingue la posizione del notificante e del notificato ed è incoerente con il principio generale di scissione degli effetti della notifica, pacificamente riconosciuto dall'ordinamento giuridico. La Corte ha evidenziato, infatti, che la notifica dopo le ore 21,00 non impedisce, al destinatario, la conoscenza legale ed effettiva dell'atto. Il limite posto dall'art. 16 citato è da intendersi come necessario per la realizzazione della *fictio iuris*, del perfezionamento della notifica nel giorno successivo, nei confronti del solo destinatario e non può stabilire un orario limite alla validità della notifica eseguita correttamente dal mittente. L'applicazione del principio generale di scissione degli effetti della notifica, alla normativa suddetta, consente di tutelare il diritto al riposo del destinatario, lasciando impregiudicato il suo diritto di difesa e tenendo in debita considerazione le potenzialità della tecnologia.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it